

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 13/04/2021

### FATTO

Il ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 01.03.2016, il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. \*\*\*217, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 71 rate senza che gli venissero integralmente restituite le commissioni non maturate; precisato di aver esperito infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 473,54, oltre interessi legali dal giorno del reclamo; domanda inoltre la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, nonché delle spese di procedura pari a € 20,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, preliminarmente esclude l'applicabilità al caso di specie della c.d. sentenza "*Lexitor*"; in ogni caso, rileva che il cliente ha sottoscritto quietanza liberatoria, dichiarando fra l'altro di rinunciare alla corresponsione di somme di denaro ulteriori a quelle già ricevute a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro, anche se di importo superiore alla quota già rimborsata. Quanto al rimborso degli oneri, afferma che il contratto sottoscritto dal ricorrente contiene una chiara ripartizione dei costi *up-front* e dei costi *recurring* ed inoltre indica anche il criterio di rimborso degli oneri ripetibili: "*pro quota, secondo la curva degli interessi*". Ciò premesso, precisa che il ricorrente ha già ricevuto il rimborso degli oneri *recurring* in sede di conteggio estintivo, per € 64,45 a titolo di rimborso della commissione a favore dell'intermediario e per € 5,83 a titolo di rimborso della quota non maturata di comunicazioni periodiche; che non sono, invece, ripetibili le commissioni di distribuzione in quanto riferite ad attività preliminari alla stipula del finanziamento e percepite da un



soggetto terzo (l'intermediario del credito). Ritiene, infine, debba essere respinta anche la richiesta di rimborso delle spese legali. Tutto ciò premesso, chiede il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Il Collegio è tenuto in primo luogo a pronunciarsi in ordine all'eccezione sollevata dall'intermediario resistente circa l'avvenuta rinuncia da parte del cliente ad ulteriori richieste di rimborso a seguito della sottoscrizione di una quietanza liberatoria. In proposito, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8827/2017, in cui si afferma con chiarezza che affinché quietanze liberatorie, sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata di un finanziamento, possano precludere ulteriori pretese del cliente, è necessario che le stesse contengano, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui si rinuncia; dall'altro, che esprimano in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite. Inoltre, più recentemente, i Collegi territoriali (cfr. Collegio di Milano, decisioni n. 22357/20, n. 23740/, 22357/20, n. 23540/20; Collegio di Napoli, decisione n. 16541/20; Collegio di Palermo, decisione n. 7304/20; Collegio di Bologna, decisione n. 22101/19) hanno affermato che le quietanze liberatorie possono essere repute quali rinunce o transazioni, solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto soltanto in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati. Si tratta di indirizzi cui si ritiene senz'altro di aderire. Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che la sottoscrizione della quietanza da parte del ricorrente (28.10.2019) è antecedente sia alla data di invio del conteggio estintivo (29.10.19), sia all'estinzione del finanziamento avvenuta con decorrenza 30.11.19; pertanto tale dichiarazione non può costituire atto impeditivo alla proposizione del ricorso qui in esame.

Il Collegio deve anche pronunciarsi sulla questione sollevata dalla parte resistente in ordine alla inapplicabilità nel caso di specie dell'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18. In proposito, occorre rilevare che se è indubitabile che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno con l'art. 125 *sexies* TUB, non può accogliersi il rilievo circa la non operatività nella specie della sentenza "*Lexitor*". E' in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia dall'art.125 *sexies* TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, "*che l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la*



*riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”. In altri termini, prosegue il Collegio, “sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento [...]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l’art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell’art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)”. Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi recurring), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell’accordo (costi up-front); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l’intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014). Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri up-front e oneri recurring, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l’art. 16 della direttiva 2008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l’effettività di tale diritto “risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, considerato che, da un lato, vi può essere “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”; e che, dall’altro, è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione*



n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”*. *“Il criterio applicabile per la*

*riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*. *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”*. *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”*. *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*. Si ricorda, altresì, che la Banca d’Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha voluto fornire il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto il rimborso dell’importo complessivo di € 473,54, calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall’ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che *“per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione”* del costo del credito, sancito nell’abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l’art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”.

Con riguardo alla classificazione degli oneri, tenuto conto della documentazione in atti e degli orientamenti espressi dai Collegi, le voci di costo possono essere così qualificate. (i) Commissione in favore dell’intermediario: la clausola distingue una quota *recurring* rimborsabile (€ 180,85) e una quota *up-front* non rimborsabile (€ 421,98) *“con specifica e chiara descrizione delle diverse attività remunerate”*; con riguardo alla quota ripetibile va



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

applicato il criterio contrattuale di rimborso (art. 13) secondo la “*curva degli interessi*”. (ii) Commissione di distribuzione: è da ritenersi interamente *up-front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto. (iii) Spese di invio comunicazioni periodiche: è da qualificarsi *recurring*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF, ai costi *up-front* il criterio equitativo adottato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19) e alla quota ripetibile delle commissioni intermediario il criterio contrattuale; tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 5.162,29	Tasso di interesse annuale	5,90%
Durata del prestito in anni	4	Importo rata	121,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/04/2018	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,64%

rate pagate	20	rate residue	28	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni intermediario finanziario - quota non ripetibile				421,98	Upfront	35,64%	150,37		150,37
Commissioni intermediario finanziario - quota ripetibile				180,85	Criterio contrattuale	***	64,45	64,45	0,00
Commissioni di distribuzione				319,44	Upfront	35,64%	113,83		113,83
Comunicazioni periodiche				10,00	Recurring	58,33%	5,83	5,83	0,00
<b>Totale</b>				<b>932,27</b>					<b>264,21</b>

L'importo sopra indicato (da arrotondare per difetto, in applicazione delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) è inferiore a quanto richiesto dal ricorrente che ha applicato il criterio *pro rata* a tutti gli oneri.

In conformità all'indirizzo seguito da questo Arbitro non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali, stante il carattere non particolarmente complesso della questione oggetto di controversia, per la quale non sono richieste specifiche competenze tecniche.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 264,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA